

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI GUSPINI	
	PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO	
	GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE	
	L'anno duemilaventisei, il giorno xxxxxxxxxxxx del mese di	
	xxxxxxxxxxx, in Guspini e nella Casa Comunale, tra:	
	1. L'ing. Roberta Sedda, Responsabile del settore Urbanistica e	
	Patrimonio, che agisce in nome e per conto del Comune di	
	Guspini, codice fiscale del Comune n° 00493110928, e	
	Il/la signor/a xxxxxxxxxxxxxx nato/a a xxxxxxxxxxxxxx il xx-xx-xxxx,	
	C.F. xxxxxxxxxxxxxx nella sua qualità di rappresentante	
	legale/presidente della società/associazione con sede legale in	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxx n.xx C.F./ P.IVA xxxxxxxxxxxx che per	
	brevità sarà chiamato "Gestore", il quale interviene nel presente non in	
	proprio ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della	
	società/associazione che rappresenta;	
	PREMESSO	
	• che il Comune di Guspini con deliberazione del Consiglio Comunale	
	n° 23 del 09.05.2013 approvava il Regolamento per la gestione	
	degli impianti sportivi;	
	• che con determinazione del Responsabile dell'ufficio Patrimonio n.	
	116/PM del 07-10-2026 Reg. Gen. n. 841 viene avviata la procedura	
	per l'affidamento del servizio di cui trattasi;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

	ART. 1 OGGETTO	
	1. con il presente atto il Comune di Guspini affida la “Gestione dello stadio comunale”.	
	ART. 2 CRITERI, MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE	
	1. Per la disciplina delle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali si richiama il vigente Regolamento Comunale per la concessione degli impianti sportivi, il Capitolato prestazionale allegato alla presente convenzione nonché ogni disposizione inoltrata dall’Amministrazione, anche per le vie brevi.	
	ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO	
	1. 1. La durata del servizio è prevista per mesi 12 a partire dalla data di consegna dell’impianto sportivo formalizzata mediante sottoscrizione di apposito verbale.	
	2. A prescindere dalla data di consegna la scadenza del servizio è prevista per il 30.09.2027 al termine della stagione sportiva;	
	ART. 4 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO	
	1. Il contributo massimo erogabile come contributo per la gestione dell’impianto è stabilito in € 24.000,00 per l’intera durata del servizio;	
	2. La prima erogazione del contributo sarà effettuata per il periodo trascorso dall’avvio del servizio stesso sino alla data del 31.12.2026. Successivamente l’erogazione del contributo avrà cadenza trimestrale.	
	3. Ai fini dell’erogazione il gestore dovrà presentare un rendiconto dettagliato con tutte le spese sostenute, di cui il primo al termine	

	del periodo che va dall'avvio del servizio sino al 31.12.2026 e	
	successivamente con cadenza trimestrale.	
	ART. 5 ONERI A CARICO DEL GESTORE	
	1. Gli oneri a carico del gestore come previsto dall'art. 6 comma 1 del	
	Capitolato prestazionale sono i seguenti:	
	a) sfalcio dell'erba programmato, concimazioni, risemina e	
	trasemine, carotatura e arieggiatura, sabbiature e livellamenti,	
	ripristino delle zone maggiormente soggette a usura e delle aree	
	di porta e gni ulteriore lavorazione specializzata necessaria al	
	mantenimento delle condizioni ottimali del terreno di gioco.	
	b) tracciatura e pulizia del rettangolo di gioco e della relativa area. Il	
	materiale necessario (calce ecc.) sono a carico del gestore;	
	c) la manutenzione ordinaria, la pulizia e la gestione degli spogliatoi,	
	dei servizi igienici, delle gradinate, dei macchinari e delle	
	attrezzature per l'irrigazione, ivi comprese piccoli interventi di	
	manutenzione degli impianti necessari per mantenerli in piena	
	funzionalità;	
	d) la manutenzione ordinaria di tutti gli spazi verdi pertinenziali	
	all'impianto sportivo (ad esclusione delle aree verdi e degli spazi	
	di pertinenza della pista di atletica e delle relative strutture, la cui	
	manutenzione rimane a carico dell'associazione concessionaria	
	della pista stessa);	
	e) smaltimento del materiale risultante dalle operazioni di sfalcio;	
	f) apertura e chiusura delle strutture per le partite ufficiali e gli	
	allenamenti di tutte le società autorizzate all'utilizzo;	

	g) custodia degli impianti e vigilanza durante l'apertura al pubblico;	
	h) ritiro dai cestini dei rifiuti differenziati per le diverse tipologie	
	(vetro e alluminio, plastica, carta, frazione umida, secco) e	
	conferimento negli appositi contenitori forniti dal Comune e	
	disposti nelle aree interne alla struttura;	
	i) piccole manutenzioni ordinarie;	
	j) vigilanza sull'uso corretto dell'impianto sportivo e individuazione	
	degli eventuali danni;	
	k) garantire la disponibilità dell'impianto, a richiesta	
	dell'Amministrazione, per gli eventi preventivamente concordati;	
	l) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per	
	iniziative atte a promuovere lo sport e che il Comune proporrà di	
	attuare, in accordo fra le parti;	
	m) concedere il libero accesso al pubblico per assistere a	
	manifestazioni organizzate o autorizzate dal Comune;	
	n) concedere, previo nulla osta del Comune, l'uso dell'impianto o	
	parte di essi, per attività organizzate da privati e/o altre società	
	sportive, nei giorni liberi dalla normale attività sportiva ad una	
	tariffa fissata dall'Amministrazione comunale;	
	2. Le prestazioni dovranno essere eseguite con la seguente cadenza	
	costante ad eccezione delle attività di apertura e chiusura della	
	struttura che seguiranno il calendario sportivo;	
	3. Il gestore solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dai	
	rapporti fra l'affidatario medesimo e i propri collaboratori;	
	4. Il gestore è tenuto a mantenere gli impianti in perfetto stato di	

	efficienza e conservazione, assicurandone la piena funzionalità per	
	tutta la durata del servizio. Al termine del servizio, gli impianti	
	dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione in perfetto stato di	
	conservazione, efficienza e funzionalità. Qualora non sia possibile	
	ripristinare autonomamente la piena funzionalità degli impianti	
	mediante interventi di manutenzione ordinaria e di piccola	
	riparazione, il gestore dovrà segnalare tempestivamente	
	all'Amministrazione comunale la necessità di eseguire interventi di	
	manutenzione straordinaria.	
	5. Qualora l'Ente organizzi eventi sportivi o altre manifestazioni di	
	carattere socio-culturale, in orari diversi da quelli programmati con le	
	società sportive che utilizzano l'impianto sportivo, il Gestore è tenuto	
	a garantire l'apertura degli impianti senza poter pretendere indennità	
	aggiuntive;	
	ART. 6 DIRITTI, ONERI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
	1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale:	
	• gli oneri di manutenzione straordinaria, che non dipendano da	
	un utilizzo errato delle strutture o da riscontrata negligenza	
	nella manutenzione ordinaria;	
	• qualsiasi intervento di completamento e/o ampliamento delle	
	strutture che l'Amministrazione intenda realizzare;	
	2. l'Amministrazione comunale, se dovesse ritenere necessario	
	procedere a lavori di manutenzione straordinaria, potrà, a proprio	
	insindacabile giudizio, disporre la chiusura dell'impianto per il	
	periodo strettamente necessario al completamento delle opere	

	stesse, senza che il gestore affidatario possa richiedere rimborsi	
	per danni o altro;	
	3. l'Amministrazione comunale si riserva:	
	• di effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere	
	frapposto dal gestore alcuno ostacolo. Tali attività potranno	
	essere eseguite tramite proprio personale dipendente o	
	incaricato;	
	• di utilizzare gratuitamente gli impianti per manifestazioni	
	sportive, culturali o ricreative, promosse dal Comune stesso,	
	dandone comunicazione preventiva al Gestore almeno 15	
	giorni prima del loro svolgimento;	
	• sospendere temporaneamente l'assegnazione per finalità di	
	interesse sociale e per qualsiasi altro evento di rilevante	
	interesse pubblico;	
	• di prescrivere al Gestore l'attuazione dei lavori di	
	manutenzione ordinaria non eseguiti fissando una scadenza	
	perentoria entro la quale il gestore dovrà eseguire gli interventi	
	necessari;	
	ART. 7 RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	
	1. Il Gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché	
	l'esecuzione dei servizi previsti si svolga in condizioni permanente	
	di igiene e sicurezza, tanto nei confronti dei propri dipendenti e/o	
	soci, quanto nei confronti dei frequentatori dell'impianto sportivo,	
	nel pieno rispetto delle norme vigenti;	
	2. Il Gestore è tenuto, in particolare, all'osservanza delle disposizioni	

	del D.Lgs n. 81/2008 e dovrà:	
	• ottemperare alla relative norme al fine di garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti;	
	• adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.	
	3. Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, sono ad esclusivo carico del Gestore;	
	ART. 8 DIVIETO DI CESSIONE	
	1. Il Gestore non potrà cedere ad altri in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto sportivo, a nessun titolo e per nessuna ragione;	
	2. Nessun locale degli impianti potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal Gestore senza il previo espresso consenso scritto da parte dell'Ente;	
	ART. 9 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	
	1. Il Gestore esonera L'Ente da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'esecuzione del servizio di cui trattasi e da ogni attività sportiva e/o ricreativa in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie nulla eccettuato o escluso;	
	2. Il Gestore affidatario, prima di iniziare l'attività, dovrà stipulare idonee polizze assicurative come segue:	
	• responsabilità civile verso terzi ed eventuali prestatori di lavoro, con copertura di tutti i rischi e delle conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti;	

	garanzia contro danni a cose relativi ai beni di proprietà del Comune, che preveda oltre alle tradizionali coperture, anche	
	garanzie contro furti e atti vandalici di ogni genere, incendi e	
	quant'altro venga richiesto dall'Amministrazione;	
	il massimale previsto dall'assicurazione dovrà essere pari ad	
	almeno € 500.000,00;	
	copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato	
	presso l'Ente all'atto della stipula;	
	ART. 10 CONTROLLI DEL SERVIZIO E PENALITÀ, INADEMPIMENTO E	
	RISOLUZIONE ANTICIPATA	
	1. Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il	
	servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal	
	presente Capitolato, dall'offerta presentata dal medesimo in sede	
	di gara o da quanto indicato nell'atto di convenzione, l'Ente	
	applicherà le seguenti penali:	
	a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata degli impianti sportivi	
	o di loro parti, sarà applicata una penalità in misura di € 50,00;	
	b) per la mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria	
	e/o pulizie non effettuate, sarà applicata una sanzione da €	
	50,00. Nel caso l'inadempimento venisse reiterato la sanzione	
	applicata sarà di € 150,00;	
	c) per ingiustificata non ammissione di soggetti autorizzati	
	all'utilizzo degli impianti sportivi di cui trattasi, sarà applicata:	
	per casi singoli individuali: € 25,00;	
	per casi singoli verso Società o Associazioni: da € 50,00 a	

	€ 100,00;	
	d) nel caso di violazioni degli oneri di cui all'Art. 6 del Capitolato	
	prestazionale, sarà applicata una sanzione variabile da € 25,00	
	a € 100,00 a seconda della gravità della violazione;	
	2. in presenza di inadempienze contrattuali, l'Ente, provvederà a	
	darne comunicazione al Gestore tramite PEC, quest'ultimo entro il	
	minor tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi	
	dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue	
	controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Ente	
	applicherà, se del caso, la penale fissando, eventualmente, un	
	ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del	
	servizio.	
	3. Nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte l'Ente	
	provvede all'applicazione delle penali trattenendole dal contributo	
	previsto.	
	4. L'applicazione della penale non esonera il Gestore dal dover	
	rimborsare le spese che l'Ente dovesse accollarsi per sopperire,	
	anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate	
	inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a	
	causa di queste.	
	5. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente di	
	richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo	
	ecceda quello della penale.	
	6. Nel caso in cui vengano registrate almeno 3 (tre) contestazioni	
	scritte alle quali il Gestore non abbia presentato valide	

giustificazioni, l'Amministrazione comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata per manifesta grave incapacità nel gestire in maniera adatta l'impianto sportivo di cui trattasi;

ART. 11 DIRITTO DI RECESSO

1. L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso il Gestore non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
2. Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario potrà aver luogo con preavviso minimo di 90 giorni comunicato tramite PEC, decorsi i quali il Gestore sarà tenuto alla riconsegna degli impianti nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula della convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato prestazionale e di tutta la documentazione di gara.
2. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Ente non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
3. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

4. Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque
connessa all'esecuzione dello stesso sarà competente in via
esclusiva TAR Sardegna, via Sassari 17 – 09124 Cagliari (CA) tel.
+39070679751 fax +3907067975230.

ART. 13 SPESE

1. Tutte le spese conseguenti il presente atto sono a carico del
concessionario.

2. Non essendo soggetta a registrazione obbligatoria, la presente convenzione, sarà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

La Stazione Appaltante (firma digitale)

Il Responsabile del Settore

Il Gestore affidatario (firma digitale)

Il Legale Rappresentante